

TERRE E ROCCE DA SCAVO – ART. 41bis DEL DECRETO LEGGE 21 GIUGNO 2013, N° 69, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO DELL'ECONOMIA, CONVERTITO CON MODIFICHE NELLA LEGGE N° 98 DEL 9 AGOSTO 2013

FAQ

Il modello di Dichiarazione suggerito da Arpa è l'unico utilizzabile?

No; possono essere utilizzati altri modelli di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà purché rispettino quanto previsto dall'art. 41bis del decreto legge 21 giugno 2013, n° 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, convertito con modifiche nella legge n° 98 del 9 agosto 2013, e dal DPR 445/2000.

La Dichiarazione va inviata solo all'Arpa?

La norma, art. 41bis comma 2, indica come destinatario obbligatorio la sola Arpa, ma è opportuno che copia della dichiarazione venga inviata per conoscenza anche ai Comuni in cui si trovano i siti di produzione e di utilizzo.

La Dichiarazione può essere inviata per PEC?

Il DPR 445/2000 prevede due modalità di presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, cioè che la dichiarazione possa:

- *“essere sottoscritta dall'interessato in presenza del personale addetto,*
- *ovvero sottoscritta e presentata unitamente alla fotocopia non autenticata di un documento di identità valido del sottoscrittore”.*

Risulta evidente che nel secondo caso il documento può essere inviato per PEC e che tale forma, in ossequio ai principi di smaterializzazione degli atti, sia preferibile rispetto alla prima. Gli indirizzi di PEC dei dipartimenti Arpa Piemonte sono reperibili sul sito istituzionale all'indirizzo:

<http://www.arpa.piemonte.it/chi-siamo/organizzazione/dipartimenti-provinciali>

La Dichiarazione richiede un'approvazione?

No; non si tratta di una richiesta di autorizzazione, ma di una attestazione del rispetto delle condizioni previste dalla norma sotto la responsabilità del dichiarante.

Arpa può richiedere chiarimenti o integrazioni?

Sì, ai sensi dell'art. 71, comma 3, del DPR 445/2000, qualora la dichiarazione presenti delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, Arpa ne dà notizia all'interessato (e al Comune competente) che deve regolarizzare o completare la dichiarazione.

Arpa deve effettuare controlli?

Sì, ai sensi dell'art. 71, comma 1, del DPR 445/2000 deve effettuare controlli, anche a campione e in tutti i casi in cui sorgano dubbi sulla veridicità di quanto dichiarato.

Cosa deve esibire all'Arpa il soggetto eventualmente controllato?

La documentazione che attesti la regolarità dell'opera da cui originano i materiali da scavo e di quella in cui vengono riutilizzati (cioè le autorizzazioni) e la documentazione tecnica che supporti la

veridicità di quanto dichiarato, tenendo presente che le dichiarazioni non veritiere sono suscettibili, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, di sanzioni penali.

Cosa succede se il controllo dimostra che i materiali da scavo non rispettano i requisiti dell'art. 41bis?

Decadono le condizioni per poter considerare gli stessi come dei sottoprodotti, per cui rientrano nella normativa sui rifiuti. Inoltre, al dichiarante potrebbero essere imputate delle sanzioni penali nel caso in cui venga riconosciuto colpevole di dichiarazione non veritiera o di falsità negli atti ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000.

Arpa è l'unico soggetto che può effettuare controlli?

Ovviamente no. Controlli sulla corretta applicazione della normativa, che si configura comunque come una normativa di favore nell'ambito della gestione dei rifiuti, possono essere effettuati da tutti i soggetti abilitati ai controlli ambientali (Corpo Forestale dello Stato, Carabinieri, Finanza, Ispettori Provinciali, Polizia Municipale, e così via).

Quali sono i materiali da scavo interessati dall'art. 41bis?

Per esplicito richiamo dell'art. 41bis, comma 1, sono tutti quelli elencati nell'art. 1, comma 1, lettera b, del DM 161/2012, vale a dire:

b. "materiali da scavo": il suolo o sottosuolo, con eventuali presenze di riporto, derivanti dalla realizzazione di un'opera quali, a titolo esemplificativo:

- scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee, ecc.);
- perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento, ecc.;
- opere infrastrutturali in generale (galleria, diga, strada, ecc.);
- rimozione e livellamento di opere in terra;
- materiali litoidi in genere e comunque tutte le altre plausibili frazioni granulometriche provenienti da escavazioni effettuate negli alvei, sia dei corpi idrici superficiali che del reticolo idrico scolante, in zone golenali dei corsi d'acqua, spiagge, fondali lacustri e marini;
- residui di lavorazione di materiali lapidei (marmi, graniti, pietre, ecc.) anche non connessi alla realizzazione di un'opera e non contenenti sostanze pericolose (quali ad esempio flocculanti con acrilamide o poliacrilamide).

I materiali da scavo possono contenere, sempreché la composizione media dell'intera massa non presenti concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti massimi previsti dal presente regolamento, anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato;

Esistono dei limiti quantitativi per l'applicazione dell'art. 41bis?

No; la lettura integrata del comma 2 dell'art. 41 nonché dei commi 1, 5 e 6 dell'art. 41bis, rende applicabile tale norma a tutti i materiali da scavo esclusi dall'applicazione del DM 161/2012, (che, come noto, si applica solo ai materiali provenienti da attività od opere soggette a VIA o ad AIA).

I siti ricadenti in VIA o AIA con quantità inferiori a 6.000 mc in che normativa ricadono?

L'interpretazione prevalente è che ricadano nell'ambito dell'art. 41bis e non nel 161/2012, in quanto le disposizioni dell'art. 41bis sono espressamente emanate "in deroga" al DM 161/2012, dove invece ricadono, di norma, gli scavi di opere in AIA o in VIA.

Le attività di scavo e di utilizzo per cui si presenta la dichiarazione devono già essere autorizzate?

Sì; il comma 1 dell'art. 41bis parla di materiali di scavo "prodotti nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti", e il comma 2 dell'art. 41bis afferma che "le attività di scavo e di utilizzo devono essere autorizzate in conformità alla vigente disciplina urbanistica e igienico-sanitaria". È opportuno dare atto di tali autorizzazioni nella dichiarazione.

La modifica delle condizioni e dei requisiti dichiarati deve essere segnalata?

Sì; secondo il comma 2 dell'art. 41bis deve essere segnalata entro 30 giorni al Comune del luogo di produzione, ma è opportuno che tale segnalazione avvenga nel più breve tempo possibile e che venga inviata anche all'Arpa destinataria della dichiarazione e al Comune del luogo di utilizzo.

L'ultimazione delle operazioni di utilizzo deve essere segnalata?

Sì, ai sensi del comma 3 dell'art. 41bis deve essere segnalata alle Arpa competenti con riferimento al luogo di produzione e di utilizzo. La norma non indica un limite temporale, ma è opportuno che la dichiarazione avvenga non appena ultimato il riutilizzo.

I materiali da scavo devono essere sottoposti ad analisi?

Non esiste un obbligo esplicito in tal senso, tuttavia il dichiarante si assume la responsabilità (anche penale) di rispettare i limiti qualitativi previsti dalla norma, per cui è opportuno che disponga di valide informazioni tecniche a supporto di quanto dichiarato, da esibire in fase di eventuali controlli. La dimostrazione del rispetto dei limiti può avvenire anche attraverso conoscenze pregresse sul sito stesso, legate alla sua storia o a precedenti indagini ambientali sul sito o in prossimità di esso. È però bene porre attenzione anche ai possibili superamenti dovuti a valori di fondo naturale, sia sul sito di produzione che su quello di destinazione.

In caso di superamento dei limiti attribuibile a fondo naturale, il piano di accertamento deve essere validato dall'Arpa?

Un obbligo in tal senso esiste solo nel caso di applicazione del DM 161/2012, ma non nel caso dell'art. 41bis. Il dichiarante deve però avere a disposizione sufficienti informazioni, anche di carattere bibliografico o derivanti da studi pregressi, che dimostrino che il superamento dei limiti, tanto in merito al sito di produzione, quanto sul sito di destinazione (che deve avere caratteristiche analoghe e confrontabili) sia effettivamente attribuibile a fondo naturale. Queste informazioni, che possono essere riepilogate nella dichiarazione, dovranno essere esibite in forma completa nel caso di controlli.

La dichiarazione va presentata anche nel caso di riutilizzo nello stesso sito di produzione?

No, il riutilizzo nello stesso sito rientra tra le esclusioni dall'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti, ai sensi dell'art. 185, comma 1, lettera c) del d. lgs. 152/06 e s.m.i.. Risulta però importante tenere presenti, ai fini dell'applicazione di questo articolo, le modifiche introdotte dall'art. 41, comma 3, del dl 69/2013, così come convertito nella legge 98/2013, all'art. 3 del dl 2/2012 convertito nella legge 28/2012; tali modifiche riguardano, in particolare, il comportamento da tenere in presenza di materiali di riporto, con obbligo di effettuare il test di cessione di cui al DM 5/2/1998 e s.m.i. .

In presenza di materiali di riporto, si deve effettuare il test di cessione anche nel caso di utilizzo in altro sito ai sensi dell'art. 41bis?

Il test di cessione introdotto dall'art. 41, comma 3, del dl 69/2013, così come convertito nella legge 98/2013, è previsto in applicazione dell'art. 185, comma 1, lettere b) e c), del d. lgs. 152/06 e s.m.i.. Non è previsto in altri casi, come l'art. 41bis, dove è sufficiente il rispetto dei limiti sul contenuto totale in riferimento ai valori soglia di concentrazione di cui alle colonne A e B della Tabella 1 dell'Allegato 5 della parte IV del d. lgs. 152/06 e s.m.i., con riferimento alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione. Va però ricordato che una delle condizioni imposte dall'art. 41bis, comma 1, lettera b), per il possibile utilizzo come sottoprodotti dei materiali da scavo, è che gli stessi non costituiscano fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee.

I residui di lavorazione dei materiali lapidei rientrano nel campo di applicazione del 41bis?

Sì, in quanto compresi nell'elenco di cui all'art. 1, comma 1, lettera b, del DM 161/2012, purché ovviamente vengano rispettati tutti i criteri previsti dall'art. 41bis.